

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO CIVICO.

ARTICOLO 1 – FINALITA' E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente Regolamento disciplina le attività operative prestate da cittadini singoli, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale del Comune di Miane.
2. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, impiegando energie fisiche ed intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, indirizzando tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale e di tutela del bene comune.
3. Nell'ambito dell'autonomia regolamentare riconosciuta dall'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, e in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui agli articoli 118, quarto comma, della Costituzione, 3, comma 5, del D.lgs. 267/2000 e dello Statuto comunale, il Comune favorisce e promuove le attività di volontariato, indirizzando le attività svolte dai volontari singoli alla realizzazione di precisi obiettivi di solidarietà sociale.
4. Il Comune sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.
5. In particolare, il Comune favorisce:
 - il riconoscimento dell'autonomia dell'individuo e dei livelli organizzativi espressi dalla collettività;
 - la realizzazione delle condizioni di stabilità e sicurezza affinché l'autonomia privata, in forma singola o associata, possa esplicarsi allorché persegue utilità generali;
 - l'individuazione delle forme e dei mezzi per consentire la partecipazione anche dei singoli cittadini;
 - la creazione dei presupposti economici e strutturali affinché le manifestazioni di autonomia si sviluppino e si rafforzino nel corso del tempo.
6. Il volontariato civico è espressione del contributo concreto al benessere della collettività e persegue le seguenti finalità:
 - realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e allo svolgimento di tutti i servizi di interesse generale, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi;
 - sviluppare la coscienza civica, protagonista della propria realtà comunale e attore dello sviluppo locale;
 - integrare, migliorare e qualificare i propri servizi resi ai cittadini attraverso l'apporto degli stessi.

ARTICOLO 2 – OGGETTO E OBIETTIVI

1. Il presente Regolamento, coerentemente alle disposizioni contenute nello Statuto Comunale, istituisce e disciplina il Registro dei volontari civici e delle attività di volontariato, finalizzato allo svolgimento di attività e servizi a favore della collettività da parte di singoli cittadini e si pone come strumento dedicato alle procedure di partecipazione e consultazione e finalizzato a delinearne il contesto locale e a favorire l'inclusione dei cittadini all'interno dei processi partecipativi.
2. Le attività di volontariato disciplinate dal presente Regolamento non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del Comune o di mansioni proprie del personale dipendente

della Amministrazione. Tali attività, anche quando continuative, rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti del Comune.

3. L'attività di volontariato civico disciplinata dal presente regolamento ha come oggetto la valorizzazione e la manutenzione di beni comuni presenti sul territorio e lo svolgimento di servizi di interesse generale in relazione a progetti/programmi provenienti dall'Amministrazione comunale e/o proposti dai cittadini singoli.
4. Le attività che l'Amministrazione Comunale potrà affidare ai volontari dovranno essere finalizzate al perseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
 - favorire lo svilupparsi di una coscienza civica che ponga ogni volontario nella condizione di sentirsi protagonista della realtà comunale, offrendogli l'opportunità di proporsi in prima persona per affrontare i bisogni emergenti;
 - prevenire l'insorgere di eventuali problemi relativi al distacco dall'attività produttiva nei volontari ritirati dal lavoro, favorendone la socializzazione;
 - offrire alle persone in attesa di occupazione ed in particolare ai giovani la possibilità di arricchirsi di una significativa esperienza che potrà favorirne la formazione personale e l'inserimento nel mondo del lavoro, prevenendo situazioni di possibile devianza;
 - favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale nella città, valorizzando il contributo volontario dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio per la tutela e la promozione del benessere della città; in tale ottica, l'individuazione degli ambiti di attività e delle modalità realizzative porranno un'attenzione particolare agli aspetti che possano favorire la relazione fra le più varie componenti del tessuto sociale e la concreta partecipazione alla vita della comunità;
 - integrare, migliorare e qualificare i propri servizi resi ai cittadini attraverso l'apporto degli stessi.

ARTICOLO 3 – AMBITI DI UTILIZZO DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. Il presente Regolamento disciplina le attività operative prestate da cittadini singoli, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale del Comune di Miane.
2. A fini meramente esplicativi gli ambiti di attività in cui potranno essere i seguenti:
 - **area culturale/sportiva/ricreativa:** attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e artistico; supporto al personale nella biblioteca comunale ed attività ad essa connesse; attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, di promozione del territorio, organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione comunale, gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale, attività di apertura e chiusura di impianti, palestre, ecc;
 - **area sociale:** attività relative ad interventi di prevenzione, promozione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale e qualsiasi altra attività volta a favorire l'integrazione sociale, con particolare riguardo a minori, anziani e disabili; servizio di trasporto/accompagnamento anziani e disabili presso strutture ospedaliere, luoghi di formazione, di incontro e socializzazione e del tempo libero, assistenza in generale presso strutture residenziali e semiresidenziali o presso il domicilio, interventi a domicilio a supporto delle necessità quotidiane o altro;
 - **area civica/tutela dell'ambiente/manutentiva del territorio:** attività di supporto alla manutenzione, cura e tutela delle aree verdi e boschive, aiuole, parchi, parcheggi e aree di mercato, edifici di proprietà comunale quali ad esempio scuole, centri civici, strutture comunali destinate all'erogazione dei servizi, ecc.; attività di vigilanza presso edifici scolastici, aree/parchi gioco bambini ed aree verdi in generale in materia di tutela ambientale; assistenza su scuolabus, in

prossimità delle fermate dello stesso nonché davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini, accompagnamento casa-scuola e /o scuola-casa dei bambini; distribuzione di materiale informativo e di promozione relativo ad iniziative e/o eventi. Attività per servizi di logistica in occasione dello svolgimento di manifestazioni sul territorio, sorveglianza e assistenza in occasione di manifestazione in prossimità di aree e strutture pubbliche frequentate dalla popolazione;

- **area gestionale:** supporto alle attività dei settori e uffici del Comune.
3. Le attività prestate dai cittadini volontari dovranno sempre essere programmate nel dettaglio dal Responsabile di riferimento e conformi alle disposizioni normative di settore, con particolare riguardo alle prescrizioni in materia di tutela dei dati personali (GDPR UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) e della sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).
 4. Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività. Pertanto è fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco, ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili e individuate di volta in volta dal Responsabile del Settore e proposte alla Giunta, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento. Per determinate attività possono essere previsti turni festivi e prefestivi o turni serali.
 5. Il Comune, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio la realizzazione di attività di pubblica utilità integrative e non sostitutive dei servizi di proprio competenza, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali e per consentire alle persone l'espressione di responsabilità sociale e civile, attiva forme di collaborazione con volontari iscritti nell'apposito "Registro dei volontari civici e delle attività di volontariato".

ARTICOLO 4 – REGISTRO DEI VOLONTARI CIVICI E DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. Per lo svolgimento delle attività di pubblica utilità di cui al presente Regolamento è istituito presso l'Ufficio Segreteria il Registro dei volontari civici e delle attività di volontariato, al quale sono iscritti tutti coloro che vorranno collaborare per fornire alla collettività un supporto alle attività sociali, culturali, sportive, ricreative, manutentive e tutte quelle indicate all'articolo 3 del presente Regolamento, che abbiano presentato domanda e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Il Registro si considera di natura aperta alle successive richieste da parte di altri cittadini e non è soggetto a scadenze prefissate. È destinato ad aggiornamento solo in relazione alla necessità di cancellazione, per recesso o altra causa.
3. L'Ufficio Segreteria provvede a rendere noto il Registro a tutti gli uffici comunali potenzialmente interessati, al fine di consentire loro di individuare i volontari da utilizzare per le proprie attività. L'Ufficio tiene aggiornato il Registro con le rinunce e le nuove iscrizioni, in modo che gli uffici interessati abbiano un quadro costantemente aggiornato delle disponibilità di volontari e dei loro impieghi.

ARTICOLO 5 – REQUISITI SOGGETTIVI GENERALI E SPECIFICI

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato civico devono possedere i seguenti requisiti:
 - essere cittadini italiani o comunitari o cittadini di paesi terzi in possesso di regolare permesso di soggiorno;
 - età non inferiore ad anni 18;

- idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività, valutata sulla base della natura delle attività stesse, per le quali l'aspirante volontario ha dichiarato la propria disponibilità e impegno a presentare, su eventuale richiesta del comune, un certificato medico attestante l'idoneità psicofisica;
 - godere dei diritti civili e politici;
 - non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici e non avere in essere contenziosi con il Comune di Miane;
 - non essere in condizione di incompatibilità ambientale o di potenziale pregiudizio al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione.
2. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di valutare l'idoneità del candidato all'iscrizione al Registro. La presentazione della candidatura non comporta l'automatica iscrizione.
 3. Per specifiche attività, che richiedano particolari competenze, attitudini, idoneità psico-fisiche o predisposizioni, l'Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti, finalizzati esclusivamente a garantire agli aspiranti volontari attività compatibili con le condizioni soggettive di ciascuno di essi. Ad esempio si richiede il possesso della patente B nel caso di mansioni che necessitino di utilizzare automezzi comunali.
 4. I suddetti requisiti devono sussistere per tutto il periodo di svolgimento dell'attività di volontariato prestata.
 5. Nella scelta dei candidati volontari non potrà essere attuata alcuna discriminazione di sesso, razza, religione e credo politico.

ARTICOLO 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI VOLONTARI CIVICI E DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. Sono iscritte al Registro le persone che, intendendo collaborare con il Comune in qualità di volontario e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.
2. La domanda di iscrizione al Registro è presentata dal singolo volontario, su modulistica predisposta, nella quale sono dichiarati le generalità del volontario, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente articolo 5 e la scelta di attività di volontariato per cui si rende disponibile.
3. Le domande di iscrizione al Registro sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione. I candidati possono essere invitati a presentare documentazione integrativa o a svolgere un colloquio di approfondimento dei requisiti dichiarati, delle motivazioni all'iscrizione e delle attitudini rispetto ai servizi indicati come preferenziali. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 consente l'iscrizione del cittadino richiedente al Registro dei volontari e delle attività di volontariato.
4. L'eventuale motivato diniego all'iscrizione è comunicato per iscritto all'interessato.
5. Ogni Responsabile di Settore può disporre periodicamente anche la pubblicazione di avvisi pubblici per lo svolgimento di particolari attività relative all'ufficio di competenza e rientranti negli ambiti elencati all'articolo 3 del presente Regolamento, invitando gli interessati all'iscrizione al Registro dei volontari civili e delle attività di volontariato.
6. L'iscrizione al Registro dei volontari può essere fatta in qualsiasi momento, non è soggetta a scadenza, né tantomeno a richiesta di rinnovo.

7. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata mediante la compilazione di un apposito modulo reperibile sul sito web istituzionale e presso gli uffici dell'ente in una delle seguenti modalità:
 - a mano all'Ufficio Protocollo;
 - via mail all'indirizzo
 - via PEC a
8. Dopo la prima istituzione, il Registro è aggiornato periodicamente a seguito delle domande presentate.
9. I volontari inseriti nel Registro saranno impiegati in base agli accordi con i Responsabili dei Settori interessati, tenuto conto della disponibilità, capacità e caratteristiche dei singoli.
10. La domanda di partecipazione, contenente l'informativa privacy e il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili forniti ai fini del conseguimento delle finalità previste dal regolamento, ai sensi del GDPR 2016/679, va firmata per esteso e in originale. La firma non è soggetta ad autenticazione. Alla domanda va allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; il cittadino non comunitario deve allegare altresì copia del permesso di soggiorno.

ARTICOLO 7 – STATO GIURIDICO DEI VOLONTARI

1. Le attività di volontariato sono prestate in forma volontaria e gratuita, essendo esclusa ogni forma di retribuzione, e devono rivestire il carattere della occasionalità e mantenere il requisito della non obbligatorietà per l'addetto, in quanto il volontario disponibile non dovrà ritenersi vincolato da nessun obbligo di prestazioni lavorative, né ad orari fissi nelle prestazioni.
2. L'attività di volontariato pertanto non potrà mai assumere, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura burocratica dell'Ente, né può essere considerato titolo per l'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura, né valere quale titolo di preferenza in selezioni pubbliche di alcun genere.
3. L'attività di pubblica utilità è prestata dal volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione dei dipendenti pubblici.
4. L'utilizzo di personale volontario per le attività di volontariato civico non può comportare la soppressione di posti nella dotazione organica, né determinare la rinuncia alla copertura di posti vacanti.
5. L'Ente provvede alle coperture assicurative dei rischi per infortunio, per morte, per invalidità permanente e per responsabilità civile verso terzi senza nessun onere a carico dei volontari. Si precisa che le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i volontari effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività, oltre al tempo di andata e ritorno dal luogo di intervento.
6. I volontari che collaborano con l'Ente rispondono direttamente e personalmente degli eventuali danni, non coperti dalle polizze assicurative, cagionati con dolo o con colpa a persone o cose nell'esercizio della propria attività, risultando l'Ente esonerato da ogni responsabilità a riguardo.
7. L'Ente nei confronti del volontario civico attivo è tenuto a garantire le dotazioni minime ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

8. Il Responsabile del Settore competente presso il quale il volontario presta la propria opera può invitare il medesimo ad un colloquio per acquisire maggiori elementi al fine di verificare le predisposizioni e le attitudini individuali in relazione alle attività che dovrà svolgere.
9. Il Comune si impegna inoltre a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i singoli volontari, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dal volontariato consapevole.

ARTICOLO 8 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Durante l'espletamento delle attività i volontari devono tenere un comportamento corretto ed irreprensibile verso l'utenza. I volontari devono rispettare scrupolosamente le modalità operative stabilite e le tempistiche in relazione all'evasione dell'attività assegnata. I volontari sono tenuti alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui sono ammessi e a rispettare scrupolosamente le disposizioni normative di settore, con particolare riguardo alle prescrizioni in materia di tutela dei dati personali (GDPR UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) e della sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).
2. Ciascun volontario è personalmente responsabile per qualsiasi condotta avente natura di illecito penale, civile, o di altra natura, risultando l'Ente manlevato da qualsivoglia responsabilità in ordine all'opera prestata dal volontario stesso.
3. I volontari che partecipano alle varie iniziative sono coordinati nell'esecuzione delle attività da personale comunale dei servizi competenti, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica o disciplinare.
4. In particolare, ai Responsabili dei Settori comunali interessati compete:
 - accertare, direttamente o con il supporto dei servizi pubblici competenti, che i volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle idoneità psicofisiche necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
 - vigilare sullo svolgimento delle attività, mediante l'adozione delle opportune direttive per l'efficacia e l'efficienza degli interventi, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti e la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - verificare i risultati delle attività concordate anche attraverso eventuali incontri periodici e riscontri diretti da parte degli utenti beneficiari del servizio di volontariato;
 - se necessario, valutare la compatibilità degli interventi da effettuare con la normativa in tema di lavori pubblici e con la normativa sull'igiene e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. All'inizio della collaborazione, il Responsabile del Settore di riferimento predispone, di comune accordo con il volontario, un programma operativo per la realizzazione delle attività, a cui il volontario si deve attenere per quanto riguarda le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti necessari.
6. Il Responsabile del Settore, nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora:
 - da esse possa derivare un danno a persone o cose;
 - vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente Regolamento;
 - siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini della pubblica autorità.
7. L'Amministrazione può richiedere ai volontari l'utilizzo di appositi cartellini identificativi che, portati in modo ben visibile, consentano l'immediata riconoscibilità degli stessi da parte dell'utenza e in generale della cittadinanza.

8. Il Comune, laddove necessario, mette a disposizione le attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività, nonché degli automezzi comunali nel caso in cui per la mansione affidata al volontario siano previsti degli spostamenti nel territorio. I volontari sono custodi di ciò che viene affidato loro per l'espletamento delle attività e ne dispongono secondo la diligenza relativa alla propria funzione e sotto la propria responsabilità. Gli automezzi e le attrezzature devono essere riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta concordati. L'Amministrazione comunale fornisce inoltre a ciascun volontario, se necessario, i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività da svolgere.
9. Le prestazioni eventualmente rese in orari prefissati costituiscono mere modalità del concreto svolgimento dell'attività e non costituiscono perciò indice di subordinazione.
10. Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari devono impegnarsi affinché le prestazioni loro affidate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato, laddove ciò sia necessario, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto.
11. I volontari si impegnano a dare tempestiva comunicazione al Responsabile comunale di riferimento delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Dal canto suo l'ufficio comunale competente è tenuto a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.
12. Qualora le attività da svolgersi richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni di formazione ed aggiornamento, volte soprattutto a migliorare e curare la sicurezza individuale, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare a tali iniziative.
13. È fatto divieto di adibire le persone ad attività rischiose per l'incolumità fisica o psichica o che prevedano l'utilizzo di apparecchiature o strumenti richiedenti specifiche professionalità tecniche.

ARTICOLO 9 – RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE

1. Per i casi in cui i volontari debbano personalmente sostenere oneri per l'espletamento delle attività legate all'attuazione dei progetti definiti può essere ammesso il rimborso da parte dell'Amministrazione comunale di spese sostenute e regolarmente documentate, purché direttamente connesse all'attività prestata e previa autorizzazione del Responsabile comunale del singolo progetto.
2. La liquidazione di tali spese viene effettuata su conforme provvedimento del competente Responsabile del Settore comunale.

ARTICOLO 10 – DOVERI DEL VOLONTARIO

1. Ogni volontario è tenuto a svolgere correttamente, con coscienza e diligenza del buon padre di famiglia, e nel rispetto delle indicazioni fornite dal Responsabile del Settore competente, le attività di pubblica utilità assegnate nei confronti dell'utenza.
2. Nell'espletamento della propria attività i volontari sono tenuti al rispetto delle normative concernenti il segreto d'ufficio per le informazioni e notizie di cui verranno eventualmente a conoscenza in virtù della opera svolta. Analogamente i volontari sono tenuti alla scrupolosa osservanza della normativa vigente in materia di privacy di cui al GDPR (UE 2016/679) e al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

3. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'ufficio di competenza la propria assenza o impedimento a svolgere l'attività affidata.
4. Il volontario si impegna a non rivalersi sul Comune per ogni fatto doloso o colposo posto in essere da lui medesimo.
5. Il volontario è tenuto ad utilizzare i mezzi, le attrezzature, i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica vigente e quant'altro fornito in comodato d'uso gratuito per lo svolgimento delle proprie mansioni di volontario correttamente e con la massima cura e attenzione fino alla loro riconsegna. In caso di danneggiamento e/o smarrimento il volontario ne risponde direttamente.

ARTICOLO 11 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

1. Saranno a carico del Comune:

- la valutazione del rischio connesso allo svolgimento della specifica attività dei volontari, nonché tutti gli adempimenti connessi al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- l'attivazione delle coperture assicurative a favore dei volontari civili;
- la fornitura di specifico vestiario, attrezzature di protezione individuale (qualora occorrenti) e di attrezzi di lavoro;
- l'organizzazione di brevi corsi di formazione propedeutici all'inizio dell'attività (in particolare in materia di trattamento dei dati personali, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di codice della strada e di pubblica sicurezza), qualora necessari;
- l'eventuale fornitura del tesserino di riconoscimento.

ARTICOLO 12 – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI VOLONTARI CIVICI E DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. La cancellazione dal Registro viene disposta dal Responsabile preposto alla sua tenuta al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
 - per rinuncia espressa del volontario: il volontario, in qualsiasi momento, può ritirare o sospendere la propria disponibilità a proseguire l'esperienza di volontariato, dandone comunicazione al responsabile del Settore comunale competente con un preavviso di almeno 7 giorni;
 - qualora l'iscritto per due anni consecutivi non presti alcuna attività di volontariato; in tal caso la cancellazione avverrà d'ufficio;
 - per accertata inidoneità del volontario o sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti, in base a dettagliata relazione scritta da parte del Responsabile del Settore al quale il volontario è stato assegnato;
 - a seguito di revoca dell'Ente per accertato e comprovato inadempimento da parte del volontario nello svolgimento delle attività al medesimo assegnate (in particolare, svolgimento non consono delle attività assegnate, mancato rispetto delle modalità operative stabilite, ripetuto e immotivato rifiuto a svolgere attività di volontariato per le quali si era dichiarata la propria disponibilità), in base a dettagliata relazione scritta da parte del Responsabile di Settore al quale il volontario è stato assegnato, senza che il volontario possa vantare pretese verso l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La volontà di svolgere l'attività di volontariato civico implica l'accettazione di tutte le norme previste nel presente Regolamento e nei servizi dell'Ente.

2. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 679/16 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – RGPD), i dati personali forniti dalle istanze di iscrizione saranno raccolti ed utilizzati dal Comune di Miane, titolare del trattamento, unicamente per le finalità del presente Regolamento.

ARTICOLO 14 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della Delibera di approvazione.